

37980/16

37580



M (n° 2-1)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Paoloni - Presidente -  
Domenico Carcano  
Giorgio Fidelbo - Relatore -  
Orlando Villoni  
Ersilia Calvanese

Sent. n. sez. 898

PU - 01/06/2016

R.G.N. ~~8372/13~~ 11037/16

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

- 1) (omissis) nato a (omissis)
- 2) (omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/04/2015 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila;  
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;  
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;  
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale  
Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del 24 gennaio 2013 del Tribunale di Chieti, impugnata dal pubblico ministero nonché da (omissis) e (omissis) (omissis), il primo imputato del reato di cui all'art. 385 cod. pen. - per non essere rientrato al termine di un permesso di sette giorni presso la (omissis)

(omissis) dove era ristretto - e la seconda del reato di cui all'art. 390 cod. pen. - per aver aiutato il coniuge, (omissis) a sottrarsi all'esecuzione della pena -, ha ridotto le pene per entrambi, escludendo la continuazione per il (omissis) ed eliminando la recidiva per la (omissis)

2. L'avvocato (omissis) nell'interesse degli imputati, ha proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione, rilevando che la Corte d'appello ha confermato la responsabilità della (omissis) per il reato di procurata inosservanza di pena senza che dagli atti emerga alcun elemento a dimostrazione di un suo effettivo apporto agevolatore per favorire il coniuge a sottrarsi all'esecuzione della pena.

Con lo stesso motivo, inoltre, si assume la mancanza di prove anche in relazione all'evasione di (omissis)

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) è inammissibile, perché privo di qualsiasi argomentazione critica e specifica in ordine alla decisione impugnata, che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di evasione.

2. E' invece fondato il ricorso con riferimento alla posizione di (omissis) ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 390 cod. pen..

Deve precisarsi che la condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un'attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l'esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato e che l'aiuto prestato dal terzo integra gli estremi del reato in questione solo quando è in rapporto di causalità con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena.

Sulla base di tali principi, si è esclusa la responsabilità di chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura dei latitanti rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne

l'intento (cfr., Sez. 6, n. 11487 del 20/10/1988, Castagliuolo, Rv 179802; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003, Pipitone, Rv 223978).

Nel caso di specie, la responsabilità della (omissis) è stata affermata perché ritenuta "affidataria" del (omissis) in base ad un verbale di affidamento predisposto dal Magistrato di sorveglianza, ma i giudici hanno omesso ogni accertamento in ordine alla condotta specifica che l'imputata avrebbe posto in essere per aiutare il coimputato ad evadere. Infatti, la sentenza si limita a riportare il fatto che i due non avrebbero fatto ritorno presso l'albergo dove il (omissis) avrebbe dovuto trascorrere il periodo indicato nel permesso, ma nulla viene detto sulla condotta della (omissis) sicché viene a mancare ogni elemento per il riconoscimento di una sua qualche responsabilità nel reato contestatole, non potendo ritenersi, come sembra aver fatto la Corte d'appello, che dalla sottoscrizione del "verbale di affidamento" possa derivare una sua responsabilità a titolo quasi oggettivo, prescindendosi da ogni valutazione sull'eventuale aiuto che avrebbe prestato per favorire (omissis) a sottrarsi all'esecuzione della pena.

3. Per queste ragioni, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, nei confronti della (omissis) perché il fatto non sussiste; mentre, deve dichiararsi inammissibile il ricorso di (omissis) il quale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.

**P. Q. M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (omissis) (omissis) perché il fatto non sussiste.

Dichiara inammissibile il ricorso di (omissis) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1° giugno 2016

Il Consigliere estensore  
Giorgio Fidelbo

Il Presidente  
Giacomo Paoloni

